



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Set V/II  
III - IV - SV. S. D. APB  
il 30 SET 2014

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. Santi Di Stefano)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VII

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 30 SET. 2014	OGGETTO: Revoca dell'assegnazione lotto artigianale n. 116 alla ditta titolare, ubicato all'interno della zona Artigianale di C.da Mugno con conseguente risoluzione dell'atto stipulato e retrocessione dell'area al patrimonio disponibile del Comune
N. 1799	
N. 267	Settore VII
Data 17	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 5499

IMP. 1019 *il* liquid. 60% *14*

FUNZ. 01

SERV. 05

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

*Santi Di Stefano*

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Settembre nell' ufficio del settore VII, il Dirigente dott. Santi Di Stefano, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamato il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale di Ragusa, approvato con delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 50 del 06/12/2005 e n. 95 del 11/11/2010 ;

Considerato che la ditta Sicilmec di Licitra Gianfranco e C. snc, con sede a Ragusa C.da Majorana sn P. IVA 0096240083;

1. giusta D.D. n. 84/XI del 23/09/2004 (reg. gen. n. 2027 del 23/09/2004), veniva inserita utilmente nella graduatoria di assegnazione dei lotti nella zona artigianale di C.da Mugno prevista dalla delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003;
2. giusta D.D. n. 34/XI del 04/04/2005 (reg. gen. n. 693 del 08/04/2005), le veniva assegnato il lotto n. 116 della zona artigianale;
3. a seguito della definizione della procedura di assegnazione veniva effettuato il versamento della caparra confirmatoria, pari al 20% del costo del l'area, fissato in € 3,11/mq, e veniva sottoscritto l'atto pubblico per il trasferimento definitivo di proprietà dei lotti artigianali presso il notaio Falco in data 01/02/2007 reg. a Ragusa il 01/03/2007 al n. 491 effettuando il saldo dell'80% del costo del lotto ;

Rilevato che all'art. 25 i commi 1 e 3 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti nella zona artigianale approvato con Delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 50 del 06/12/2005 e n. 95 del 11/11/2010 prevedono rispettivamente: comma 1 "il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanza sindacale" e comma 3 "l'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del contratto di compravendita per colpa e in danno del concessionario...";

Rilevato altresì che l'art. 8 del citato atto pubblico di trasferimento della proprietà del lotto artigianale stabilisce che, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita per l'inosservanza dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere verrà restituito il prezzo di acquisto con una riduzione del 20% sul prezzo fissato a titolo di penale, salvo i maggiori danni.

accertato che, in data 19/05/14, con lettera raccomandata n. 151083734770, ricevuta il 07/06/2014, è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal diritto di assegnazione del lotto, in quanto la ditta, non ha rispettato i termini di cui all'art. 25 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale vigente;

Rilevato che, decorsi i 15 giorni assegnati per eventuali controdeduzioni o memorie, la ditta in parola non ha prodotto documentazione alcuna atta a consentire il riesame motivato della posizione assunta né ha manifestato la volontà di proseguire nella realizzazione dell'opificio artigianale;

Rilevato ancora che, ai sensi dell'art. 27 dello stesso regolamento così come modificato con Delibera Consiliare n. 95 del 11/11/2010, << si procede alla risoluzione del contratto di compravendita, per colpa e in danno del concessionario, qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi da quelle previste nella concessione medesima
- 2) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all'amministrazione comunale
- 3) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi fissati dallo statuto, istituzionali non tempestivamente comunicati dall'amministrazione comunale
- 4) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato
- 5) sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo >>;

Considerato che il richiamato avvio del procedimento di revoca del Comune, persegue l'intento di ribadire l'interesse pubblico dell'Amministrazione alla costruzione dei fabbricati da destinare ad attività artigianali;

Richiamata la nota prot. n. 28889 del 10/04/2014 del Settore IV, Assetto ed uso del territorio. Centro storico – Serv. 8<sup>a</sup>, prot. 28889 del 10/04/2014, nella quale si specifica che alla data del 10/04/2014, pur essendo stata rilasciata la C.E. in data 04/04/07 ed avendo la ditta comunicato l'inizio dei lavori in data 03/04/08, nel lotto 116, a seguito di monitoraggio effettuato dalla polizia municipale in data 09/05/14, non risulta ad oggi realizzato alcun opificio.

Ritenuto che la condizione di non adempimento comporta la revoca dell'atto di assegnazione del lotto artigianale assegnato alla ditta Sicilmec di Licitra Gianfranco e C. snc e precisamente la revoca della Det. Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005, annotata al registro generale n. 693 del 08/04/2005 nella parte con la quale veniva assegnato il lotto n. 116 alla ditta Sicilmec di Licitra G & C. snc e la risoluzione del contratto di compravendita, al fine di mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di rispettare, nella forma e nella sostanza, il raggiungimento degli obiettivi predeterminati con il più volte richiamato Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali;

Ritenuto ancora che l'adozione del presente atto, per le motivazioni sopra esposte, non solo non contrasta con il pubblico interesse ma si pone a tutela delle legittime aspettative delle altre imprese, che aspirano all'assegnazione dei posti resisi disponibili creando il circuito virtuoso << maggiori investimenti = maggiore occupazione >>;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi ;

#### DETERMINA

1. Di revocare per le motivazioni di interesse pubblico esposte nella parte espositiva del presente atto, la Determinazione Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005 (reg. gen. n. 693 del 08/04/2005), nella parte con la quale veniva assegnato alla ditta Sicilmec di Licitra G & C. il lotto artigianale n. 116, di mq 689 della Zona Artigianale di C.da Mugno;
2. Di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del citato lotto artigianale, stipulato dal notaio Falco in data 01/02/2007 reg. a Ragusa il 01/03/2007 al n. 491; per inadempimento della ditta Sicilmec di Licitra Gianfranco e C. snc;
3. Di retrocedere al patrimonio disponibile comunale l'area di mq. 689 riportata al NCT del comune di Ragusa F°99 particella n. 655 a seguito di atto pubblico di trasferimento;
4. Di restituire alla ditta Sicilmec di Licitra Gianfranco e C. snc, a seguito dell'atto pubblico di reintegro e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell' atto pubblico di trasferimento, la somma di € 1.714,23, pari all'80% del costo dell'area che ammonta ad € 2.142,79;
5. Di impegnare la somma di € 1.714,23, pari al costo all'80% del costo complessivo dell'area dal cap. 2499 titolo 2, funz 1, serv. 5, int. 1. *Imp 1019/14 liquid 60/14*
6. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione "altri contenuti".

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonella Schininà

*A. Schininà*

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano

Allegati: nota prot. 39416 del 19/05/14, nota Edilizia Privata prot. n. 28889 del 10/04/2014, nota sopralluogo Polizia Municipale 09/05/2014

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: settore III Ragoneria - settore IV – edilizia privata – Ufficio Internet, per la sezione amministrazione trasparente, sotto sezione "Altri contenuti".

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano

*S. Di Stefano*

## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151,  
4° comma, del TUEL.

Ragusa 30/8/2014

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 OTT. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Linzitto Giorgio*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 OTT. 2014 al 10 OTT. 2014

Ragusa 13 OTT. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

---